

CONTRATTO D'APPALTO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - EDIZIONE N.4 - SIMOG N.7473581.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito indicata anche in sigla "A.S.M." o "ASM" o "Amministrazione"), con sede in Matera, alla via Montescaglioso, codice fiscale e partita IVA n.01178540777, rappresentata dal **Dott. Davide FALASCA,**

[REDACTED] nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato ed Economato" giusta deliberazione di conferimento del relativo incarico n. 772 del 27 giugno 2014 e della deliberazione n.1226 del 31 Dicembre 2020 che, tra l'altro, demanda la stipula dei contratti di appalto in forma di scrittura privata in modalità telematica a ciascun Direttore di U.O.C., secondo le rispettive competenze,

E

Il **Dr. Alessandro LATTUADA** **[REDACTED]** domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito del seguente documento di riconoscimento: carta d'identità **[REDACTED]** rilasciato dal Comune di **[REDACTED]** il giorno **[REDACTED]** in corso di validità, il quale dichiara di costituirsi nella qualità di Procuratore Speciale della società a responsabilità limitata "**OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY s.r.l.**", con sede legale in Milano alla Via Fabio Filzi N. 29, codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese - Archivio Ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano n.06516000962 ,R.E.A. n.MI-1896455, capitale sociale Euro 101.000,00 (centounomila virgola zero zero) interamente versato, di seguito anche "**Ditta**" o "**affidatario**" o "**fornitore**", giusta delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 09.06.2022; che il componente dichiara tuttora vigente ed efficace, in copia certificata conforme ai sensi dell'art.22 comma 1 D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 e dell'art.68-ter Legge 16 febbraio 1913 n.89 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

PREMESSO CHE

- con deliberazione n.781 del 2 Settembre 2020, l'ASM ha preso atto della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata n.20AB.2020/D.00168 del 4 agosto 2020, con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione efficace di tutti i lotti della procedura di gara mediante appalto specifico per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici

in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - Edizione n.4, ripartito in n. 2418 (duemilaquattrocentodiciotto) lotti, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 745.501.261,29 IVA esclusa, riferito all'intera durata contrattuale di mesi 36 (trentasei), indetta con Determinazione Dirigenziale dello stesso Ufficio n. n.20AB.2019/D.00127 del 25 luglio 2019;

- con deliberazione n. 853 del 28 settembre 2020 l'ASM ha preso atto della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata n.20AB.2020/D.00191 del 14 settembre 2020, con la quale è stata rettificata l'aggiudicazione del Lotto n. 2137 (CIG 7957532B22);

- con deliberazione n. 983 del 2 novembre 2020, l'ASM ha preso atto della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata n.20AB.2020/D.00243 del 23 settembre 2020, con la quale è stata integrata l'aggiudicazione efficace del lotto n.1481 (CIG 7956892AFD), già disposta con la succitata Determinazione Dirigenziale n.20AB.2020/D.00168 del 4 agosto 2020, mediante l'aggiudicazione dei sistemi di erogazione del metadone cloridrato con i rispettivi canoni annui di noleggio, in forza dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti nei confronti della ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli ALITTI Soc. di eserc. s.p.a.;

- con Deliberazione n.97 del 22 febbraio 2022, sono stati individuati i RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e i DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), delle forniture dei vari beni e servizi ospedalieri;

- per effetto di tale ultimo provvedimento, sono stati individuati quali RUP e DEC della fornitura oggetto del presente contratto (scrittura privata non autenticata) rispettivamente il Dott. Nicola Massimo Morea, Titolare dell'IdF "Gestione Attività Amministrative Ospedaliere, Adempimenti CUP e Programmazione/Monitoraggio Agende, gestione forniture ospedaliere di beni e servizi, gestione convenzioni con enti/aziende pubblici e privati" quale RUP e la Dott.ssa Flora Anna Di Cuia, direttrice dell'UOC Farmacia Ospedaliera, in qualità di DEC.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito riportato:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera affida società a responsabilità limitata **"OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY s.r.l."**, con sede legale in Milano alla Via Fabio Filzi n.29

che, come innanzi costituita e rappresentata, accetta senza riserva alcuna, la fornitura triennale di prodotti farmaceutici occorrenti all'A.S.M. e, precisamente, quelli di cui ai lotti riportati nei "**Prospetto**" ed "**Offerta Economica**", approvati ed in originale agli atti della Stazione Unica Appaltante, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (scrittura private) sebbene non materialmente allegati.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il presente appalto di fornitura viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme di settore vigenti, ancorché non espressamente richiamate nel presente contratto, di quanto stabilito nei Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico, corredati di allegati, nonché negli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi i documenti di gara approvati dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e qui non espressamente menzionati, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura avrà luogo presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto della presente fornitura è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.3 del Capitolato Tecnico che, tra l'altro, prevede espressamente quanto segue:

"...Si evidenzia che trova applicazione l'art.106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione del prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante".

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo triennale presunto delle forniture di che trattasi presso l'A.S.M. è determinato in **Euro 771.590,32 (settecentosettantunomilacinquecentonovantavirgola trentadue)** oltre IVA.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, nei termini di legge, a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA - (GARANZIA CONTRATTUALE) -

In virtù di quanto stabilito dall'art.5 (garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto) del Capitolato Tecnico, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha costituito cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria MUFG Bank 6890/20 del 22.12.2020 stipulata con MUFG Bank, Ltd di Milano per l'importo di Euro 54.012,00 (cinquantaquattromiladodici virgola zero zero) valida dalla data odierna di stipula del presente contratto e, in ogni caso, rimarrà vincolata a favore dell'A.S.M. fino all'estinzione di ogni obbligazione contrattuale.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'A.S.M. potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero importo, o parte di esso, secondo le evenienze, e la Ditta dovrà reintegrarla della parte eventualmente incamerata nel termine assegnato dalla stessa ASM.

ART.7 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per gli effetti dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti dichiarano che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in quanto è stata effettuata la verifica del possesso effettivo da parte della Ditta dei requisiti di partecipazione, a seguito della presentazione dei documenti all'uopo necessari in conformità a quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del predetto Codice, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale - Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) n.20AB.2020/D.00168 del 4 agosto 2020, punto 9).

ART. 8 - REQUISITI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Più in particolare, come da documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, la Ditta risulta essere in regola con i requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.(Codice).

Ad ogni buon fine, la Ditta, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n.445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di alcuno dei motivi e cause di esclusione previsti dall'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei Contratti Pubblici).

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La Ditta, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto

la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione ai sensi dei Decreti legislativi n.159 del 6 settembre 2011 e n.218 del 15 novembre 2012 e di essere in regola con la normativa antimafia. Ad ogni modo, il presente contratto verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati anche a campione, all'esito del procedimento di acquisizione della predetta documentazione risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92, comma 4 del decreto Legislativo n. 159/2011.

Ad ogni modo, il presente contratto (scrittura privata) verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati successivamente anche a campione, risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.

ART.10 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta elegge domicilio presso la sede legale della società in Milano alla Via Fabio Filzi, 29.

ART.11 - OSSERVANZA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

La Ditta si obbliga ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con la fornitura oggetto del presente contratto.

La Ditta dichiara di essere in regola con le norme di cui alla Legge n.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

ART.12 - OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, come da indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022. In particolare, l'art.3 punto 8 della legge n.136 del 13 agosto 2010 prevede che, a pena di nullità dell'affidamento, la Ditta, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari con le PP.AA., deve

inoltrare a quest'A.S.M. i dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, la cui mancata comunicazione determinerà immediatamente la risoluzione del rapporto contrattuale definito con il presente atto.

Al fine di ottemperare all'osservanza delle predette norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta ha depositato la dichiarazione datata 07 Dicembre 2022 relativa ai dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, contenente l'impegno a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. ed ii. e le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione. La Ditta s'impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Sulla disciplina della risoluzione del presente rapporto contrattuale, si rinvia all'articolo 108 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.

L'A.S.M. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1454, 1456 e 1662 del Codice Civile, nei casi e con le modalità previsti dall'art.11 del Capitolato Tecnico. Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione degli atti presupposti alla stipula del presente contratto.

In siffatte ipotesi, la Ditta non potrà far valere nei confronti dell'ASM alcun diritto, onere, e/o azione. La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini dell'art.1341 del codice civile di accettazione specifica ed incondizionata della presente clausola.

ART.14 - REFERENTE DELL'ASM

In virtù di quanto sancito dagli articoli 101 e 102 del d. lgs. n.50/2016, per tutte le finalità di controllo e sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, ivi compresa l'attività di verifica di conformità, previste dall'articolo 8 del (controllo qualitativi/quantitativi) del Capitolato Tecnico, saranno effettuate Dr.ssa Flora Anna Di CUIA, Direttrice dell'U.O.C. "Farmacia Ospedaliera", quale Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC), giusta Deliberazione ASM n.781 del 2 settembre 2020, richiamata nella superiore

premessa.

ART. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella sezione " Privacy " del sito web istituzionale dell'ASM (asmbasilicata.it) e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'ASM "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'ASM relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'ASM, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In

tal caso, l'ASM diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'ASM in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per quanto previsto dall'art.15 del Capitolato Tecnico (Foro Competente), le parti riconoscono competente il Foro di Potenza per la risoluzione delle controversie relative alla gestione giuridico/amministrativa delle attività elencate all'art.1.2 del capitolato Tecnico espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Per le controversie concernenti materie attribuite dal medesimo art. 1.2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro di Matera.

ART. 17 - CLAUSOLE DIFFORMI

Le Parti dichiarano che eventuali clausole difformi, modificative e/o aggiuntive dall'offerta tecnica ed economica della Ditta, così come approvata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono da ritenersi nulle e, pertanto, inefficaci.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviando alle norme del Capitolato Tecnico, alle norme di legge vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme al codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto la seguente documentazione: a) il Capitolato Tecnico; b) la documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara; c) l'offerta economica; d) la garanzia definitiva; documentazione che viene custodita in originale presso la Stazione Unica Appaltante e trasmessa all'ASM in via informatica, fatta eccezione per la garanzia definitiva che viene acquisita esclusivamente in copia e trasmessa all'ASM in via informatica.

ART. 19 - REGISTRAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO

La presente scrittura privata, immediatamente impegnativa per le parti, è sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta relativa in misura fissa (ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986 e dell'art. 2 della tariffa parte II della tabella 2 dello stesso DPR) e a carico del richiedente.

Il presente atto è redatto nella forma di scrittura privata, consta di numero 9 (nove) pagine/facciate intere è letto, approvato in quanto conforme alla volontà espressa e sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, costituite come innanzi, in segno di integrale accettazione.

Il Direttore U.O.C. "Provveditorato ed Economato" dell'ASM
- Dott. Davide FALASCA -
(firmato digitalmente)

Dr. Alessandro LATTUADA per OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY s.r.l.
(firmato digitalmente)

La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore, ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile di accettazione incondizionata delle clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 e 19 del presente contratto.

Il Direttore U.O.C. "Provveditorato ed Economato" dell'ASM
- Dott. Davide FALASCA -
(firmato digitalmente)

Dr. Alessandro LATTUADA per OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY s.r.l.
(firmato digitalmente)